



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- VISTO l'articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede che *All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*
- VISTO l'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

VISTO il Decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, n. 95 del 10 agosto 2020 che per le finalità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 che ha assegnato all'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria per l'a.s. 2020/2021 complessivi euro 20.125.030,33 (di cui 7.900.597,24 carico dell'AF 2020 e 12.553.914,80 a carico dell'AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi ovvero non oltre il termine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021;

ACCERTATO che il citato DM 95/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data 13/08/2020 al n. 1745;

CONSIDERATO che il suddetto importo assegnato è stato stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa **nove mensilità** per ciascun contratto, da commisurarsi all'importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

VISTI gli esiti delle rilevazioni sul fabbisogno di personale aggiuntivo svolte a livello regionale il 7 luglio e il 3 settembre 2020 tramite le quali i Dirigenti scolastici della regione sono stati invitati a indicare il fabbisogno di personale di cui alle risorse da destinare alle misure per la ripresa della didattica in presenza, , previsto all'art 231-bis del DI n 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77, con la precisazione che le richieste di ulteriori unità di personale debbono scaturire da **situazioni di effettiva necessità** e che è prioritario l'utilizzo di tutto il personale già in dotazione organica;

VISTI gli esiti delle rilevazioni sulle esigenze di organico aggiuntivo svolte dal Ministero dell'Istruzione, Direzione generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali in data 3 e 17 agosto 2020

VISTO il Decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020 che per le finalità di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, n. 83 che ha assegnato all'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria per l'a.s. 2020/2021 ulteriori euro **19.670.518,29** (di cui 7.803.713,81 a carico dell'AF 2020 e 11.866.804,48 a carico dell'AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell'attività scolastica stante l'emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi ovvero non oltre il termine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021, pervenuto con nota prot.20320 del 31 agosto 2020 del D.G. delle Risorse umane e Finanziarie e i Contratti, nelle more della registrazione del suddetto DM.

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale prot. n.1344 adottato in data 8 settembre 2020, con il quale sono state ripartite le risorse tra gli Uffici di ambito territoriale a livello provinciale

VISTO che con il citato decreto direttoriale è stato assegnato all'ufficio di ambito territoriale della provincia di Imperia, un budget complessivo pari ad € 7.202.433,05, di cui € 2.818.928,26 a carico dell'esercizio finanziario 2020 ed € 4.383.504,79 a carico dell'esercizio finanziario 2021;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

VISTO che il citato decreto direttoriale dispone che i dirigenti degli uffici provinciali sono delegati a ripartire il budget assegnato a livello provinciale alle singole istituzioni scolastiche, in termini di spesa massima ammissibile e di incarichi corrispondenti per ciascun profilo, tenendo conto degli specifici bisogni rilevati, con particolare riguardo agli spazi disponibili, alla necessità di sdoppiamento di sezioni, classi e gruppi di apprendimento, alle esigenze correlate alla vigilanza e alle operazioni di pulizia ed igienizzazione degli spazi scolastici, nonché alla organizzazione didattica, alle modalità di svolgimento delle attività di laboratorio e agli ulteriori strumenti disponibili per consentire la didattica in presenza.

VISTO la necessità di rispettare le indicazioni di cui all'OM 83/2020, con particolare riguardo all'art. 1 comma 3 (*“Al fine di contemperare le esigenze della didattica e l'adeguata vigilanza sugli alunni, l'attivazione degli eventuali incarichi di cui al comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado”*)

DISPONE

Art. 1

Al fine di garantire l'operatività scolastica delle istituzioni scolastiche interessate dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19 richiamate in premessa, alle istituzioni scolastiche della provincia di Imperia viene assegnato il budget complessivo indicato negli allegati A-B-C che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I dirigenti scolastici utilizzano il budget assegnato per la stipula degli incarichi temporanei di cui all'art 231-bis del DL n 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n.77.

I costi stipendiali mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa **nove mensilità** sono i seguenti:

TIPOLOGIA	COSTO MENSILE	COSTO 9 MESI
Collaboratore Scolastico	1.885,46	16.969,14
Coll. Scol. dei Servizi	1.931,54	17.383,86
Assistenti Amministrativi	2.110,54	18.994,86
Docenti infanzia	2.552,62	22.973,58
Docenti primaria	2.552,62	22.973,58
Docenti I grado	2.751,12	24.760,08
Docenti II grado diplomati	2.552,62	22.973,58
Docenti II grado laureati	2.751,12	24.760,08

Art. 3



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

I dirigenti scolastici stipulano gli incarichi temporanei per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio, se successiva, e **non oltre il termine delle lezioni**. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Per l'attribuzione degli incarichi temporanei e per la stipula dei relativi contratti, **i dirigenti scolastici assicurano che non venga superato il budget complessivo assegnato**; assicurano altresì che la stipula dei contratti trovi corrispondenza nelle effettive esigenze direttamente collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

I dirigenti scolastici potranno effettuare compensazioni tra i profili, per esigenze sopravvenute, **ma senza superare comunque in nessun caso il budget assegnato alla scuola**.

Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione prot. 26841 del 5 settembre 2020, per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, **si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza**. Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, **in ogni caso non oltre il termine delle lezioni**.

Si precisa, inoltre, che il numero dei contratti temporanei conferibili è indicativo e calcolato sulla base di nove mensilità, pertanto, i Dirigenti scolastici prima della stipula dei contratti dovranno verificare di **non superare il budget complessivo assegnato**.

Art. 4

Al fine di poter adottare le misure di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), le istituzioni scolastiche sono autorizzate alla realizzazione delle attività didattiche, ove necessario, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al DPR n. 81/2009.

Il presente Decreto annulla e sostituisce il Decreto prot. n. 1351 del 9 settembre 2020, pari oggetto.

IL DIRIGENTE
Luca Maria Lenti